

Art. 50

ZONA DI CENTRO ORGANIZZATO DI QUARTIERE (D10)

Entro i limiti di questa zona, espressamente prevista allo scopo di dotare i nuclei residenziali di servizi di prima necessità, e di un area di gravitazione collettiva previo approntamento di un Piano di lottizzazione convenzionato nelle forme previste dalla legge 6/8/1967 n. 765 ovvero in difetto di un Piano Particolareggiato predisposto dal Comune, e nel rispetto dei parametri riportati sulla tabella tipologica allegata che costituisce parte integrante del presente testo di Norme è consentita la costruzione di edifici aventi le seguenti destinazioni d'uso:

- 1) Commerciale – negozi di prima necessità e negozi in genere, esercizi pubblici
- 2) Ricettiva – alberghi, pensioni, case – albergo
- 3) Culturale – centri sociali, circoli di cultura, biblioteche e sale di riunioni
- 4) Culto – chiese, oratori e ricreatori, locali per l'istruzione religiosa, con o senza internato, ed opere annesse
- 5) Uffici – uffici pubblici e privati, studi professionali, sedi di istituti assicurativi, assistenziali e di credito
- 6) Spettacolo – sale cinematografiche e cinema all'aperto, teatri, dancing, locali di svago e divertimento
- 7) Assistenza medica – ambulatori farmacie, posti di pronto soccorso, laboratori di analisi cliniche, cliniche private
- 8) Residenza – limitatamente ai piani superiori a quello terreno; per ogni area di gravitazione regolamentata da apposito piano convenzionato o particolareggiato le residenze non devono superare in cubatura il 60% del complesso della cubatura prevista ed ammessa.
- 9) Autorimesse – locali di uso pubblico e privato – In tutta la zona la dotazione di aree per parcheggio di pertinenza dei singoli edifici deve essere dimensionata in ragione di almeno un metro quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione

Il piano di lottizzazione convenzionato o il piano particolareggiato debbono estendersi all'intero nucleo di cui il Centro Organizzato fa parte, e quale risulta delimitato nella cartografia 1:5.000, sempre che il nucleo stesso sia stato inserito nel programma di attuazione di cui al seguente art. 65.

In sede di approvazione della convenzione e nel caso di interventi singoli nell'ambito di un Piano Particolareggiato, il Consiglio Comunale determinerà l'importo per la quota parte di opere di urbanizzazione secondaria da versare all'atto del rilascio della licenza.